




ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS APS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

E.N.S. - Sede Centrale Roma
Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi - onlus
N 5491/09-11-2021/PARTENZA



Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
delle Sezioni Provinciali ENS

Ai Signori Presidenti e Commissari Straordinari
dei Consigli Regionali ENS

Ai Signori Consiglieri Direttivi ENS

Al CGSI Nazionale

Loro Sedi

Oggetto: Chiarimenti sul Messaggio INPS n.3495 del 14 ottobre 2021

Egredi Presidenti e Commissari Straordinari,

in data 14 ottobre 2021 l'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 3495, nel quale viene comunicato che per percepire l'assegno mensile di invalidità previsto dall' articolo 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118 , occorre il requisito di inattività lavorativa come stabiliscono diverse Sentenze della Corte di Cassazione.

Pertanto le persone riconosciute invalidi civili non hanno diritto al all'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 della legge n. 118/1971 se svolgono attività lavorativa, anche parziale.

Come a tutti noto, l'ANMIC ha protestato con forza contro tali disposizioni <https://www.anmic24.com/anmic-contro-inps-folle-escludere-dallassegno-di-invalidita-parziale-chi-lavora/> ed ha ottenuto dal Ministro del Lavoro un emendamento (a copertura della relativa spesa) che rende di fatto inefficace la disposizione del Messaggio INPS n.3495 del 14 ottobre 2021 che, come dichiarato dallo stesso Presidente ANMIC, **RIGUARDA GLI INVALIDI CIVILI PARZIALI.**

A seguito di notizie imprecise che hanno provocato notevole allarme tra i Soci e i Dirigenti ENS, si ribadisce con la presente Circolare che la problematica, ormai superata, non riguarda e non ha mai riguardato i Sordi che percepiscono l'assegno mensile di assistenza in virtù del riconoscimento della sordità profonda congenita o acquisita in età evolutiva ai sensi della Legge n. 381 del 1970.

Il Messaggio INPS n.3495 del 14 ottobre 2021 è rivolto agli invalidi civili che percepiscono l'assegno mensile di invalidità ai sensi della Legge n.118/1971 ed è stato comunque risolto anche con il doveroso e solidale appoggio dell'ENS quale membro della FAND.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano i più Cordiali Saluti

Ufficio Affari Generali

Dott.ssa Chia Mazzei

Allegato: Messaggio INPS n. 3495/2021

Messaggio n° 3495 del 14-10-2021

Mittenti

+

Oggetto

-

Liquidazione dell'assegno mensile di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118. Requisito di inattività lavorativa. Chiarimenti

Testo completo del messaggio

-

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell'inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, affermando che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cass. n. 17388/2018; n. 18926/2019).

Alla luce di tale consolidato orientamento, a fare data dalla pubblicazione del presente messaggio, l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971, sarà pertanto liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

Il Direttore Generale

Allegati

[Scarica il messaggio in formato pdf](#)